

**CONVENZIONE LOCALE**  
**PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINO**  
**PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**  
**(art. 40, comma 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247)**

**Tra**

**Università di Pisa**, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43, C.F. 80003670504 in persona del Rettore, Prof. Paolo Mancarella

**Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa**, con sede in Pisa, via del Collegio Ricci 5, in persona del Direttore, Prof. Emanuela Navarretta (di seguito: il "Dipartimento")

**e**

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa**, c. f. 80005010501, con sede in Pisa, alla piazza della Repubblica, n. 5, in persona del Presidente, Avv. Alberto Marchesi, in precaria assenza del quale interviene al presente atto il Consigliere Segretario, Avv. Stefano Pulidori, giusta autorizzazione e delega deliberata del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati all'adunanza del 3 ottobre 2017, che in copia autentica si allega (di seguito: l' "Ordine")

\*\*\*

**PREMESSO CHE**

- gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e in particolare il comma 6, lettera d), hanno previsto la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza;
- con D.M. 17 marzo 2016, n. 70 il Ministro della Giustizia ha emanato Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- in data 24 febbraio 2017 è stata stipulata "Convenzione Quadro" tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, dei Dipartimenti e delle Scuole di Giurisprudenza;
- nei rapporti fra il Dipartimento e l'Ordine, è necessario predisporre, in ossequio alle superiori disposizioni, una Convenzione attuativa con l'obiettivo di definire una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e a consentirne l'applicazione da

parte del Dipartimento e dell'Ordine, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge medesima;

tutto ciò premesso, il Dipartimento e l'Ordine

### **CONVENGONO**

quanto segue.

#### **Art. 1**

##### **(Oggetto)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 6, lettere a) e d), legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dell'art. 5, D.M. del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, la presente convenzione disciplina, nei rapporti fra il Dipartimento e l'Ordine:

- (a) l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- (b) le modalità di svolgimento di tale tirocinio, con l'obiettivo di garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;
- (c) i requisiti necessari per l'ammissione all'anticipazione del tirocinio e il relativo procedimento.

2. Le parti potranno prevedere ulteriori forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

#### **Art. 2**

##### **(Requisiti per l'anticipazione di un semestre di tirocinio)**

1. Ai sensi della presente convenzione, può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari, e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente che sia iscritto a tempo pieno all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza – Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01 – presso l'Università di Pisa (di seguito: il “**Corso di Laurea**”) e sia in possesso, alla data della domanda di ammissione, di ciascuno dei seguenti ulteriori requisiti:

- (a) sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea, così come precisato al successivo comma 2 del presente art. 2;



(b) abbia ottenuto crediti formativi universitari (di seguito: “CFU”) nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione europea (IUS/14);

(c) fissi il proprio domicilio professionale nel circondario dell’Ordine.

2. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla superiore lett. (a), del comma 1, del presente art. 2, si intende in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea lo studente che abbia sostenuto tutti gli esami di profitto previsti per i primi quattro anni del Corso di Laurea ed abbia, di conseguenza, conseguito non meno di 240 CFU.

### **Art. 3**

#### **(Domanda di ammissione)**

1. Lo studente che intende chiedere di essere ammesso all’anticipazione di un semestre di tirocinio deve presentare all’Ordine domanda di iscrizione al registro dei praticanti, da redigersi ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La domanda di cui al comma 1 del presente art. 3 deve contenere, a pena di inammissibilità:

(a) la dichiarazione dell’istante, redatta con valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesti il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della presente convenzione con indicazione dei singoli esami di profitto sostenuti e dei relativi CFU, nonché dei requisiti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

(b) l’indicazione del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

(c) l’indicazione del *tutor* accademico nominato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti o gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento;

(d) il progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal *tutor* accademico e dal Direttore del Dipartimento.

2. Le forme di collaborazione di cui all’articolo 1, comma 2, possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, lett. (d), del presente articolo 3.

3. L'Ordine, entro 30 gg. dalla presentazione, delibera sulla domanda di cui al comma 1 del presente art. 3, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

#### **Art. 4**

##### **(Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio)**

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale e delle attività correlate per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previsti dal progetto formativo di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera (d).
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione locale il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43, legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino alla attivazione dei predetti corsi, il praticante deve conseguire nell'arco del semestre almeno 10 crediti formativi professionali, frequentando eventi formativi accreditati dall'Ordine.
3. Ai fini di cui al comma precedente, primo periodo, il Dipartimento può, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, convenire con l'Ordine l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.
4. Il *tutor* accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui periodici con lo studente.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.M. del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del decreto medesimo è ridotto da venti a quindici, da svolgersi in giorni diversi.



7. L'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.M. del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

8. D'intesa tra l'Ordine, il professionista e il *tutor* accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, sia in considerazione della specializzazione del professionista, sia al fine dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale del Corso di Laurea.

9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea del Corso di studi entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea del Corso di Laurea, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. La disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e d), del regolamento del Consiglio Nazionale Forense per la formazione continua del 16 luglio 2014, n. 6.

11. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

#### **Art. 5**

##### **(Relazione finale)**

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige e deposita presso l'Ordine una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista presso il quale si è svolto il tirocinio e dal *tutor* accademico.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.M. del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'Ordine, sulla base delle verifiche svolte ex art. 8, commi 3 e 4, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui le verifiche

svolte diano risultati insufficienti l'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante, il professionista presso il quale è svolto il tirocinio e il *tutor* accademico devono essere previamente sentiti. Si applica l'art. 17, comma 7, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

#### **Art. 6**

##### **(Durata e recesso)**

1. La presente convenzione ha durata indeterminata. Le parti possono recedere con preavviso di un anno.
2. Il recesso, in ogni caso, non pregiudica la persistente applicazione della presente Convenzione ai tirocini per i quali la domanda di ammissione di cui all'art. 3, comma 1, sia stata presentata all'Ordine in data anteriore al giorno in cui diviene efficace il recesso stesso.

#### **Art. 7**

##### **(Disposizione finale)**


1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del D.M. del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, della Convenzione Quadro stipulata il 18 gennaio 2017 dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, dei Dipartimenti e delle Scuole di Giurisprudenza, e successive modificazioni e integrazioni.

Pisa, 10 ottobre 2017

Università di Pisa

Il Rettore

Prof. Paolo Mancarella



Dipartimento di Giurisprudenza

Il Direttore

Prof. Emanuela Navarretta



Ordine Avvocati di Pisa

per il Presidente, Avv. Alberto Marchesi  
Il Consigliere Segretario, Avv. Stefano Pulidori

